

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni effettuate presso la banca dati SIC "CTC" e presso la Centrale dei Rischi, con riferimento alla carta di credito rateale n.**39, precisando che, per quanto riguarda la segnalazione nella Centrale dei Rischi, non è stata effettuata idonea valutazione dello stato di sofferenza del Cliente, stante la somma esigua riportata nella visura e in considerazione del fatto che il cliente ha saldato la posizione mediante un accordo transattivo con la cessionaria. Esperita senza successo la fase del reclamo, parte ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione negativa in quanto illegittima, salvo il risarcimento del danno.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce che:

- il Ricorrente ha sottoscritto in data 16/01/2020 il contratto di apertura di linea di credito n.**39;
- a causa di ritardi nei pagamenti, il Cliente è stato segnalato presso i Sistemi di Informazione creditizie; in particolare, il preavviso di segnalazione datato 14/09/2023 è stato pubblicato nell'Area Clienti del Ricorrente il 15/09/2023 e che, in pari data, è stato consegnato al Ricorrente, al numero di telefono indicato in contratto, un SMS alert con cui veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione del documento di preavviso di segnalazione SIC nella propria Area Clienti;
- stante il perdurare della situazione debitoria, la pratica è stata trasmessa all'ufficio contenzioso, il quale, il 06/01/2024, ha provveduto a dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine; nella medesima comunicazione denominata "decadenza dal beneficio del termine e messa in mora" il

Ricorrente è stato preavvisato che, in caso di mancato saldo, sarebbe stato segnalato nella categoria “sofferenze”;

- per intento conciliativo, ha effettuato una rettifica dei dati e, pertanto, non sussiste alcuna segnalazione negativa nei SIC con riferimento alla pratica in oggetto;

Con riguardo alla segnalazione in Centrale Rischi parte resistente deduce altresì:

- relativamente al requisito formale che è stato inviato il preavviso di segnalazione e la consegna si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata A/R;

- relativamente al requisito sostanziale, eccepisce in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per l’evidente non corrispondenza tra reclamo e ricorso; infatti, il Ricorrente in sede di reclamo non ha mosso la contestazione che riguarda la mancata valutazione dello stato di sofferenza del Cliente; in subordine, chiarisce che è stata effettuata la segnalazione in oggetto tenuto conto del perdurante stato di morosità del Ricorrente, che si è protratto per diversi mesi, e della complessiva posizione dello stesso, che rappresentava una difficoltà di rientro non transitoria, con serie prospettive di mancato recupero del credito per l’intermediario convenuto; in particolare, rammenta che il Ricorrente non ha rispettato le scadenze pattuite per diversi mesi; nonostante i numerosi solleciti, inviati prima e dopo il passaggio al contenzioso e la lettera di decadenza, lo stesso ha continuato a rendersi inadempiente.

DIRITTO

In primo luogo si osserva come l’intermediario convenuto rappresenta di aver rettificato i dati e che, pertanto, non sussiste alcuna segnalazione negativa nei SIC con riguardo al finanziamento oggetto della segnalazione contestata.

Dalle evidenze allegate in atti risulta che la domanda principale di parte ricorrente è stata soddisfatta da parte convenuta, come attesta la certificazione a giugno 2024 dalla quale nulla risulta a carico di parte ricorrente.

Tuttavia In sede di riscontro al reclamo l’intermediario comunque rilevava la legittimità della segnalazione senza preannunciarne la rettifica, conseguendone, quindi, il diritto al rimborso di euro 20,00 a titolo di spese di presentazione del ricorso.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI